



PROVVEDIMENTO A.I.A. n. DPC025/264

DEL 04/08/2021

DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

UFFICIO: Ufficio A.I.A.

OGGETTO: Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.
Conferma PROVVEDIMENTO A.I.A. n. DPC025/204 DEL 22/06/2021 recante oggetto
“Avvio del procedimento di revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 33/111 del 28/01/2008 e s.m.i., aggiornata con provvedimento A.I.A. n. DPC025/169 del 05/09/2017”

DITTA: Di Muzio Laterizi S.r.l.

Sede impianto: Via S. Emidio, 192 – Alanno (PE).

Attività svolta: Impianto di produzione laterizi.

Codice IPPC: 3.5 *“Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³”.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i.;

PREMESSO:

- che con **Autorizzazione Integrata Ambientale n. 36/111 del 28/01/2008**, successivamente integrata con **Provvedimento n. 62/111 del 24/10/2008**, è stato autorizzato, a favore della Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l., l’esercizio dell’impianto di produzione di laterizi sito in Via S. Emidio n. 192 – Alanno (PE), rientrante fra le categorie di attività industriali di cui all’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., precisamente al punto 3.5 *“Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³”*;
- che con **Giudizio n. 996 del 18/12/2007 (Allegato 1)**, rilasciato nell’ambito dell’istruttoria per il rilascio della richiamata A.I.A. n. 36/111 del 28/01/2008, il **Comitato CCR-VIA**, concludendo il rilasciato **Giudizio favorevole** per il richiamato progetto di realizzazione dell’impianto di produzione

di laterizi, ***“fatta salva la conformità delle opere edilizie ai permessi già assentiti e in fase di rilascio”***;

- che il **Provvedimento A.I.A. n. 36/111 del 28/01/2008** ha stabilito, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:

1. all'**art. 5 – punto a)** un *“periodo transitorio”* con funzionamento del vecchio essiccatoio ed il nuovo forno e successivo *“periodo a regime”* nel quale avrebbero funzionato il nuovo forno ed il nuovo essiccatoio;

2. all'**art. 5 – punto b)** che: *“entro 6 mesi dall’attivazione del forno dovrà essere dismesso il vecchio impianto di essiccazione (camini da E1a E17), dandone comunicazione all’Autorità Competente”*;

- che la Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l., non avendo dato seguito al proprio piano di sviluppo industriale che prevedeva la realizzazione degli interventi necessari alla sostituzione dei vecchi essiccatoi in ottemperanza di quanto previsto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale circa il *“periodo a regime”*, ha provveduto a produrre **istanza di aggiornamento dell’A.I.A. n. 36/111 del 28/01/2008**, in data 18/02/2009 (prot. n. RA 3992/EN/AIA del 19/02/2009), e successiva **istanza di modifica sostanziale**, in data 22/10/2009 (prot. n. DIR/AIA/18893 del 23/10/2009);

- con **nota prot. n. 779/BNVIA del 18/02/2014**, il competente Servizio regionale Valutazioni Ambientali ha archiviato la *“richiesta di presa d’atto di non significatività della modifica proposta dalla Ditta Di Muzio Laterizi sul dispositivo di AIA n. 36/111 del 28/01/08”* a seguito del mancato riscontro, da parte della Ditta, alla nota prot. n. 281/BNVIA del 13/01/2011;

- che la Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l. ha presentato, in data 28/07/2012, **istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’A.I.A. n. 36/111 del 28/01/2008**, in atti al prot. n. RA/188901 del 21/08/2012, non essendosi trovata nelle possibilità economiche di dar seguito alla previsione progettuale definita come *“fase a regime”* (nuovo forno + nuovo essiccatoio);

- che, nel frattempo, era intervenuto il Provvedimento del Servizio Politica Energetica Qualità dell’Aria e SINA n. 224/111 del 18/06/2012 di revoca dell’A.I.A. n. 36/111 del 28/01/2008 e di immediata chiusura dell’impianto a seguito della mancata ottemperanza ad alcune prescrizioni di cui al richiamato Provvedimento di Autorizzazione;

- che, a seguito dei ricorsi presentati dalla Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l., il TAR Abruzzo, con Sentenza n. 507/2012 depositata il 28/11/2012, ha annullato il Provvedimento di revoca n. 224/111 del 18/06/2012, e alcune prescrizioni del Provvedimento A.I.A. n. 36/111 del 28/01/2008, fatti: *“... salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, nonché l’atto conclusivo del procedimento iniziato con la domanda di rilascio della nuova AIA...”*;

- che con **Provvedimento n. DPC025/169 del 05/09/2017** si è provveduto a revocare il Provvedimento n. 227/111 del 18/06/2012 e contestualmente ad aggiornare il Provvedimento A.I.A. n. 36/111 del 28/01/2008, stralciando le prescrizioni annullate con la sentenza TAR Abruzzo n. 507/2012, riconfermando tutte le altre e disponendo che restano invariati tutti gli altri prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti previsti nell’Autorizzazione n. 36/111 del 28/01/2008;

- che, nel successivo prosieguo del procedimento amministrativo di riesame con valenza di rinnovo dell’A.I.A. n. 36/111 del 28/01/2008, avviato con nota prot. n. RA/188901 del 21/08/2012, è intervenuta la **Conferenza dei Servizi del 29/01/2019** che ha determinato, come da relativo Verbale, quanto segue:

“[...] allo stato attuale la Ditta risulta in esercizio con l’assetto impiantistico definito “fase transitoria” (nuovo forno + vecchi essiccatoi) nel Provvedimento di A.I.A. n. 36/111 del 2008, oggetto di rinnovo.

Tale assetto è quello per cui la Ditta chiede il riesame con valenza di rinnovo dell’A.I.A., non essendosi trovata nelle possibilità economiche di dar seguito alla previsione progettuale definita

come "fase a regime" (nuovo forno + nuovo essiccatoio), unica fase valutata in sede di V.I.A. con Giudizio n. 996 del 18/12/2007.

Tale aspetto è stato sottoposto all'attenzione del competente ufficio regionale di Valutazione di Impatto Ambientale con nota prot. N. 1124 del 03/01/2017, per verificare la necessità di espletamento di procedure ambientali ulteriori rispetto al Giudizio n. 996 del 18/12/2007, risultante agli atti del Servizio DPC025, unico Giudizio del CCR-VIA riconducibile alla Ditta. Ad oggi si è ancora in attesa di riscontro. **A tal proposito la Ditta si impegna a presentare senza indugio al competente Servizio Regionale (Servizio Valutazioni Ambientali), l'istanza di presa d'atto di non sostanzialità rispetto alle procedure ambientali per l'assetto nuovo forno + vecchi essiccatoi, che corrisponde all'attuale assetto di esercizio oggetto di rinnovo dell'A.I.A. [...]**;

- che la Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l., conseguentemente, ha presentato al Servizio regionale Valutazioni Ambientali la istanza del 14/06/2019 per la "Valutazione preliminare su richiesta di presa d'atto di non significatività di modifica su dispositivo A.I.A.";

DATO ATTO del Giudizio n. 3424 del 25/05/2021 (Allegato 2), con il quale il CCR-VIA:

"[...] Accertato, pertanto, l'inadempimento delle condizioni ambientali di cui al giudizio n. 996 del 18/12/2007;

Considerato il mancato adempimento alle prescrizioni imposte con le diffide effettuate con giudizi n. 3203 del 06/07/2020 e n. 3287 del 19/11/2020 [...],

ha espresso il Giudizio di revoca ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del Provvedimento di Verifica di Compatibilità Ambientale rilasciato con Giudizio n. 996 del 18/12/2007, comunicando alla Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l.: "... che una volta completato positivamente il procedimento di sanatoria edilizia si dovrà procedere con una nuova istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Si dà mandato al Servizio Valutazioni Ambientali per la conseguente trasmissione del presente Giudizio alla competente Procura della Repubblica [...];

RILEVATO che, conseguentemente, **con Provvedimento A.I.A. n. DPC025/204 del 22/06/2021 (Allegato 3)**, che fa parte integrante e sostanziale della presente premessa, è stato disposto, per le motivazioni ivi esposte, tra l'altro:

1) di **prendere atto del Giudizio del CCR-VIA n. 3424 del 25/05/2021 di revoca, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del Provvedimento di Verifica di Compatibilità Ambientale rilasciato con Giudizio n. 996 del 18/12/2007;**

2) di **prendere atto, conseguentemente, per effetto dell'intervenuto Giudizio di revoca del CCR-VIA n. 3424 del 25/05/2021, dell'obbligo a carico della Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l. della sospensione di ogni qualsivoglia attività sul sito;**

3) di **comunicare l'avvio del procedimento di revoca-decadenza del Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 36/111 del 28/01/2008 e s.m.i., aggiornato con Provvedimento n. DPC025/169 del 05/09/2017, ai sensi e per gli effetti del Giudizio del CCR-VIA n. 3424 del 25/05/2021, e per il combinato disposto dell'art. 5, comma 1, lett. n), dell'art. 10, comma 1, dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 e s.m.i.;**

4) che la **Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l. potrà far pervenire motivate controdeduzioni entro il termine di 15 giorni** dalla notificazione del presente Provvedimento;

5) di **stabilire, per effetto dell'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'archiviazione dell'istanza di rinnovo con riesame dell'A.I.A. n. 36/111 del 28/01/2008, acquisita in atti al prot. n. RA/188901 del 21/08/2012, per sopravvenuta mancanza dei presupposti di procedibilità di cui all'art. 10, comma 1 ed all'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e non avendo la Ditta Di**

Muzio Laterizi S.r.l. provveduto a trasmettere la documentazione come richiesta in sede di Conferenza dei Servizi del 29/01/2019, in particolare per quanto attiene la conclusione positiva delle procedure di valutazione ambientale di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

6) di **stabilire**, altresì, che la Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l. potrà provvedere ad inoltrare istanza per il rilascio di una nuova Autorizzazione solo dopo aver espletato positivamente le procedure di valutazione ambientale di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

7)” ;

EMERSO che con **successivo Giudizio n. 3473 del 22/07/2021 (Allegato 4)**, il CCR-VIA ha espresso **giudizio meramente confermativo del richiamato Giudizio n. 3424 del 25/05/2021**, motivando che dall'istanza di annullamento in autotutela del Giudizio n. 3424 del 25 maggio 2021 formulata dalla Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l. con prot. n. 274469 del 2 luglio 2021, “non si rilevano nuovi elementi rispetto a quanto già esaminato nei giudizi precedenti”;

VISTE le controdeduzioni, acquisite agli atti regionali con prot n. RA/276361 del 05/07/2021, presentate al Servizio DPC025 dalla Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l., con relativo invito al riesame e revoca in autotutela del richiamato Provvedimento A.I.A. n. DPC025/204 del 22/06/2021;

CONSIDERATO:

- che l'**art. 10, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** dispone: “Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA”;

- che l'**art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** recante “Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori” dispone:

“1. Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.

2. L'autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni:

a) il provvedimento di VIA;

b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio. [...]”;

- che l'**art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. 152/2006** dispone: “A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta. La

mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni”;

- che, ai sensi dell'**art. 5, comma 1, lett. n), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, il richiamato Giudizio del CCR-VIA n. 3424 del 25/05/2021 di revoca del Provvedimento di Verifica di Compatibilità Ambientale, rilasciato con Giudizio n. 996 del 18/12/2008, ed il successivo richiamato Giudizio del CCR-VIA n. 3473 del 22/07/2021, meramente confermativo del richiamato Giudizio n. 3424 del 25/05/2021, hanno carattere obbligatorio e vincolante e che lo stesso Giudizio CCR-VIA n. 3424 del 25/05/2021 ha disposto a carico: “[...] della Società che una volta completato positivamente il procedimento di sanatoria edilizia si dovrà procedere con una nuova istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. [...]”;

RICHIAMATO l'istituto della revoca – decadenza ex art. 21-quinquies della L. 241/1990 e s.m.i., mediante il quale l'Amministrazione può disporre il ritiro di un provvedimento favorevole come specifica conseguenza della condotta del destinatario, quando essa violi specifiche previsioni normative;

RITENUTO, pertanto, per tutto quanto sopra esposto e considerato, che, allo stato, le richiamate controdeduzioni, acquisite agli atti regionali con prot. n. RA/276361 del 05/07/2021, presentate al Servizio DPC025 dalla Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l., con relativo invito al riesame e revoca in autotutela del richiamato Provvedimento A.I.A. n. DPC025/204 del 22/06/2021, non forniscono elementi nuovi e/o elementi fattuali o valutativi di rilievo sul contenuto finale del Provvedimento revoca - decadenza avviato con il citato Provvedimento A.I.A. n. DPC025/204 del 22/06/2021;

VISTO e CONSIDERATO che la Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l. ha depositato in data 28/07/2021 dinanzi al TAR Abruzzo – Pescara il ricorso NRG 307/2021, con il quale chiede l'annullamento dei richiamati Giudizio CCR-VIA n. 3424 del 25/05/021, del Provvedimento A.I.A. n. DPC025/204 del 22/06/2021, sul presupposto dell'emanazione del Giudizio n. 3424/2021, e del Giudizio successivo CCR-VIA n. 3473 del 22/07/2021;

VISTO che, allo stato, non risulta al Servizio DPC025 fissata l'udienza di trattazione del soprarichiamato ricorso NRG 307/2021;

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lett. n), l'art. 10, comma 1, l'art. 26 commi 1 e 2, e l'art. 29-octies, comma 5;
- la L. 241/1990 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 8 e 21-quinquies;
- il Provvedimento A.I.A. n. 36/111 del 28/01/2008;
- il Provvedimento n. DPC025/169 del 05/09/2017 di aggiornamento dell'A.I.A. n. 36/111 del 28/01/2008;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

- 1) di **prendere atto del Giudizio n. 3473 del 22/07/2021 con il quale il CCR-VIA esprime giudizio meramente confermativo del Giudizio CCR-VIA n. 3424 del 25/05/2021 di revoca del Provvedimento di verifica di compatibilità ambientale rilasciato con Giudizio n. 996 del 18/12/2007**, motivando che dall'istanza di annullamento in autotutela del Giudizio n. 3424 del 25 maggio 2021 formulata dalla Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l. con prot. n. 274469 del 2 luglio 2021 *“non si rilevano nuovi elementi rispetto a quanto già esaminato nei giudizi precedenti”*;
- 2) di **confermare integralmente il Provvedimento A.I.A. n. DPC025/204 del 22/06/2021**, che fa parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento, ai sensi e per gli effetti Giudizio CCR-VIA n. 3424 del 25/05/2021 di revoca del Provvedimento di verifica di compatibilità ambientale rilasciato con Giudizio n. 996 del 18/12/2007, e del successivo Giudizio CCR-VIA n. 3473 del 22/07/2021 meramente confermativo del Giudizio n. 3424 del 25.05.2021, ritenuto che, allo stato, le controdeduzioni presentate al Servizio DPC025 e acquisite agli atti regionali con prot. n. RA/276361 del 05/07/2021 dalla Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l. con relativo invito al riesame e revoca in autotutela del richiamato Provvedimento A.I.A. n. DPC025/204 del 22/06/2021, non forniscono elementi nuovi e/o elementi fattuali o valutativi di rilievo sul contenuto finale del provvedimento revoca - decadenza avviato con il citato Provvedimento A.I.A. n. DPC025/204 del 22/06/2021;
- 3) di **prendere atto che** la Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l. ha depositato in data 28/07/2021 dinanzi al TAR Abruzzo – Pescara il ricorso NRG 307/2021, con il quale chiede l'annullamento dei richiamati Giudizio CCR-VIA n. 3424 del 25 maggio 2021, del Provvedimento A.I.A. n. DPC025/204 del 22 giugno 2021, sul presupposto dell'emanazione del Giudizio n. 3424/2021, e del Giudizio successivo CCR-VIA n. 3473 del 22/07/2021;
- 4) di **disporre che il procedimento di adozione dell'atto finale di revoca - decadenza avviato con il richiamato Provvedimento A.I.A. n. DPC025/204 del 22/06/2021, dovrà concludersi entro 90 giorni all'esito della definizione della controversia di cui al richiamato ricorso RGN 307/2021 dinanzi al TAR Abruzzo – Pescara, salvo prolungamento dei termini determinati dalla mancata definizione dello stesso;**
- 5) di **dare atto** che il Responsabile del Procedimento provvederà a trasmettere copia del presente Provvedimento alla Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l., anche quale riscontro all'invito al riesame e revoca in autotutela del richiamato Provvedimento A.I.A. n. DPC025/204 del 22/06/2021;
- 6) di **dare atto**, altresì, che il Responsabile del Procedimento provvederà a trasmettere copia del presente Provvedimento alle Autorità/soggetti coinvolti, disponendo, altresì, la pubblicazione dello stesso sul sito web della Regione Abruzzo – <https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-energia>;
- 7) di **comunicare** che, in considerazione dell'emergenza COVID-19 in atto e tenuto conto che le attività del Dipartimento Territorio-Ambiente, DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Ufficio A.I.A., sono svolte, allo stato, in lavoro agile semplificato, nelle modalità di cui alla Determinazione Direttoriale n. DPC/101 del 01/06/2021, ogni comunicazione al Servizio/Ufficio, può essere inviata esclusivamente per via telematica all'indirizzo pec: dpc025@pec.regione.abruzzo.it.

Ai sensi e per tutti gli effetti degli artt. 5, 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.:

<u>Unità organizzativa a cui è assegnato il Procedimento</u>	Dipartimento Territorio-Ambiente DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Ufficio A.I.A.
<u>Nominativo del Responsabile del Procedimento</u>	Ing. Salvatore Corroppo mail: salvatore.corroppo@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc025@pec.regione.abruzzo.it
<u>Nominativo e recapiti del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia</u>	Arch. Pierpaolo Pescara Tel.: 0862/364585 mail: pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc@pec.regione.abruzzo.it

Presso la richiamata Unità organizzativa è consentito prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento, previa richiesta via pec all'indirizzo dpc025@pec.regione.abruzzo.it, al fine di concordare la data per accesso alla sede regionale del DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio in Corso Vittorio Emanuele n. 301 Pescara, ove sono archiviati i documenti richiesti.

Si rappresenta che, conseguentemente all'emergenza epidemiologica Covid-19, sarà consentito l'ingresso alla sede regionale al solo richiedente, o ad una sola persona munita di apposita delega da parte del richiedente.

L'accesso alla sede regionale sarà comunque possibile solo dopo aver indossato mascherina e guanti monouso, rispettando le regole di prevenzione sanitaria previste per l'utenza esterna, affisse al P.T. presso il locale Guardiania, previo controllo della temperatura corporea e compilazione dell'apposito modulo di autocertificazione che sarà consegnato all'ingresso.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

ALLEGATI:

Allegato 1 – Giudizio CCR-VIA n. 996 del 18/12/2007.

Allegato 2 - Giudizio CCR-VIA n. 3424 del 25/05/2021.

Allegato 3 – Provvedimento A.I.A. n. DPC025/204 del 22/06/2021 recante oggetto “Avvio del procedimento di revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 33/111 del 28/01/2008 e s.m.i., aggiornata con provvedimento A.I.A. n. DPC025/169 del 05/09/2017”.

Allegato 4 – Giudizio CCR-VIA n. 3473 del 22/07/2021.

L'ISTRUTTORE
Dott. Alessandra DI DOMENICA
(f.to elettronicamente)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Vincenzo COLONNA
(f.to elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Salvatore CORROPPOLO
(f.to digitalmente)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 1F512B2F57B59FACCEF044082438CBC3BA595D899794FB72746D4A4330CEF9E2

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Salvatore Corroppolo

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE

Dipartimento DPC025/264

Data determinaData determina 04/08/2021

Progressivo 9972/21

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RA3J0PV-67696

PASSWORD D9u3L

DATA SCADENZA 05-08-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

